

COMUNE DI VICENZA Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23/10/2023

INDICE

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – Oggetto e finalità

TITOLO II - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Articolo 2 – Finalità e criteri generali

Articolo 3 – Destinatari

Articolo 4 – Organizzazione

Articolo 5 – Calendario e orari

Articolo 6 – Piano annuale di trasporto scolastico

Articolo 7 - Responsabilità e Sicurezza

Articolo 8 – Accesso al servizio

Articolo 9 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio e modalità di pagamento

Articolo 10 – Sottoscrizione del Regolamento

Articolo 11- Comunicazioni inerenti al servizio

Articolo 12 – Comportamento a bordo

Articolo 13 – Sanzioni

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 – Validità e pubblicità del regolamento

Articolo 15 – Trattamento dei dati

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – **Oggetto e finalità**

- 1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, disciplina i rapporti con l'utenza in ordine all'erogazione e alla gestione del sevizio di trasporto scolastico.
- 2. Il servizio di trasporto scolastico organizzato ed erogato dal Comune di Vicenza è volto a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e facilitare l'accesso e la frequenza alla scuola per rendere effettivo il diritto allo studio.

TITOLO II – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A DOMANDA INDIVIDUALE

Articolo 2 – **Finalità e criteri generali**

- 1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza agli alunni per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
- 2. Il servizio, improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.
- 3. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

Articolo 3 – **Destinatari**

- 1. Il Servizio è diretto agli alunni iscritti alle scuole primarie e secondarie di I grado residenti nel Comune di Vicenza (la residenza riguarda il minore e almeno un genitore o colui che esercita la potestà genitoriale).
- 2. Sono equiparati ai residenti nel Comune di Vicenza i minori in affido presso famiglie residenti, nonché i minori con almeno un genitore appartenente alle Forze dell'Ordine/Forze Armate o insegnante assegnato o incaricato a prestare servizio presso strutture presenti nel territorio comunale (è obbligatorio presentare documentazione relativa all'incarico).
- 3. Per gli alunni non-residenti nel Comune di Vicenza il Servizio può essere erogato nel caso vi sia la disponibilità di posti e nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

Articolo 4 – Organizzazione

- 1. Il Comune per l'organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico si avvale delle procedure e forme previste dalla normativa vigente.
- 2. Il servizio è definito in accordo con gli Istituti Comprensivi i quali attuano gli opportuni provvedimenti al fine di far coincidere nei medesimi giorni le entrate ed uscite del mattino,

nonché i rientri pomeridiani degli studenti. Il ritorno a casa, in caso di uscite articolate in più fasce orarie, sarà assicurato al maggior numero di utenti.

Articolo 5 – Calendario e orari

- 1. Il servizio si effettua secondo il calendario e l'orario annualmente stabiliti dagli organismi scolastici e fatte salve le indicazioni dell'art. 4, comma 2.
- 2. In caso di uscite scolastiche anticipate dovute a motivi straordinari, assemblee sindacali e scioperi parziali del personale docente e non, non potrà essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico.
- 3. Nel caso non possa essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico sarà onere del Comune comunicare alle famiglie eventuali modifiche o sospensioni del servizio.

Articolo 6 – Piano annuale di trasporto scolastico

- 1. L'Ufficio predispone ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione delle linee di trasporto, degli orari e dei percorsi.
- 2. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici e dei bacini di utenza.
- 3. Il servizio sarà erogato sulla base delle richieste pervenute entro i termini. Le richieste concorreranno alla definizione del percorso ottimale per l'erogazione del servizio al maggior numero di utenti richiedenti **almeno 15** compatibilmente con i tempi previsti per l'ingresso a scuola. In base alla programmazione degli orari scolastici, una linea può servire più scuole ubicate nella stessa zona, in un'ottica di razionalizzazione del servizio.
- 4. Il Piano annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico del Comune di Vicenza. Nel piano non possono essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.
- 5. Le fermate vengono stabilite in accordo con la ditta aggiudicataria del servizio sulla base del numero di alunni residenti lungo il percorso, tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente Regolamento.
- 6. Non vengono previste fermate ulteriori per gli alunni non-residenti nel Comune di Vicenza. Gli stessi verranno prelevati e riaccompagnati presso una delle fermate già attivate per i per i residenti iscritti al servizio.

Articolo 7 - **Responsabilità e Sicurezza**

- 1. I punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e sono individuati, quando possibile, in prossimità di semafori e di strisce pedonali.
- 2. La vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, silenzio, rispetto degli altri) è affidata all'autista.
- 3. L'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.
- 4. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi scendono alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a

- suo carico. È dunque la famiglia che deve provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione.
- 5. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio alla fermata e all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. Se il genitore non può essere presente alla fermata, per motivi urgenti ed imprevedibili deve comunicare alla ditta, che effettua il servizio, il nominativo di un adulto di sua fiducia al quale lasciare il minore.
- 6. La famiglia deve rilasciare una liberatoria all'atto di iscrizione nel caso scelga che il minore si rechi alla fermata dello scuolabus e torni a casa autonomamente senza essere accompagnato.

Articolo 8 – Accesso al servizio

- 1. Presso il Comune di Vicenza è in adozione un sistema informatizzato per la gestione del servizio di trasporto scolastico.
- 2. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico devono fare richiesta iscrivendo il bambino sul portale del genitore nel mese di marzo dell'anno precedente di quello di erogazione del servizio.
- 3. Per gli alunni non residenti nel Comune di Vicenza si darà comunicazione della disponibilità ad usufruire del servizio di trasporto entro il mese di agosto dopo aver soddisfatto tutte le istanze dei residenti.
- 4. L'iscrizione viene effettuata per l'intero anno scolastico, anche in caso di rinuncia al servizio nel corso dell'anno. Sono ammesse deroghe in caso di rinunce motivate dalle seguenti particolari situazioni: cambio residenza, trasferimento scuola, assenza per malattia o ricovero di lunga durata.

Articolo 9 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio e modalità di pagamento

- 1. Il trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale la cui fruizione è possibile solo attraverso iscrizione, che comporta un vincolo contrattuale con conseguente pagamento delle tariffe da parte degli utenti o di chi ne fa le veci.
- 2. Gli utenti sono tenuti, conformemente alla normativa vigente, al pagamento di un contributo determinato dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.
- 3. Il contributo per gli alunni non residenti nel Comune di Vicenza è maggiorato del 25%.
- 4. Il costo è unico, comprende andata e ritorno secondo gli orari scolastici. Non sono previste riduzioni in base all'ISEE.
- 5. Alle famiglie è richiesta una partecipazione finanziaria suddivisa in tre quote trimestrali anticipate:
 - entro il 31 settembre: la prima quota riferita ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre;
 - entro il 31 dicembre: la seconda quota riferita ai mesi di gennaio, febbraio e marzo;
 - entro il 31 marzo: la terza quota riferita ai mesi di aprile, maggio e giugno.
- 6. La tariffa versata non è rimborsabile, salvo le deroghe previste dall'art. 8, comma 4.
- 7. Il mancato pagamento della tariffa comporta la sospensione dal servizio.

Articolo 10 – **Sottoscrizione del Regolamento**

1. L'iscrizione al servizio di trasporto comporterà l'accettazione da parte della famiglia del minore responsabile dell'obbligo scolastico di tutte le norme contenute nel presente Regolamento e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi, all'accompagnamento alle fermate del minore e al pagamento della quota prevista per il servizio.

Articolo 11 - Comunicazioni inerenti al servizio

- 1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
- 2. Prima dell'inizio dell'anno scolastico il Comune provvede a comunicare alle famiglie, mediante mail, gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti, che verranno anche pubblicati sul sito.
- 3. La segreteria della scuola è tenuta a comunicare tutte le variazioni di orario, eventuali sospensioni dell'attività scolastica in caso di sciopero o assemblea programmate nelle scuole dandone comunicazione via pec almeno 24 ore prima, sia alla ditta affidataria del servizio che all'Amministrazione Comunale.
 - La ditta, comunque, è tenuta a garantire ugualmente, per quanto possibile, l'attuazione del servizio
- 1. Entro il mese di maggio di ogni anno l'Ufficio richiede alle scuole tutte le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione servizio di trasporto scolastico dell'anno scolastico successivo, in particolare gli orari di apertura e chiusura dei vari plessi scolastici.
- 2. Il Comune impronta la sua azione allo spirito di massima collaborazione in sinergia con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione di problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno e nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento.

Articolo 12 - Comportamento a bordo

- 1. All'interno dello scuolabus i ragazzi devono tenere un comportamento educato e non disturbare l'autista. Al fine di garantire maggior ordine e sicurezza durante il servizio di trasporto scolastico vengono di seguito indicate le seguenti regole di autodisciplina che i ragazzi sono tenuti ad osservare:
 - quando sale sullo scuolabus egli deve sedersi immediatamente e tenere una postura composta e riporre lo zaino a terra, sotto le gambe o sulle ginocchia;
 - per tutta la durata del percorso deve rimanere seduto e non deve creare in alcun modo disagio agli altri passeggeri o all'autista ed usare un linguaggio conveniente;
 - è vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento, sporgersi e/o buttare oggetti dai finestrini;
 - l'utente non deve compiere azioni di danneggiamento dello scuolabus o di quanto in esso si trova.

- 1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni dell'art. 12, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:
 - la ditta dovrà far pervenire all'Ufficio una relazione sottoscritta dall'autista, il più possibile circostanziata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;
 - l'Ufficio avviserà la famiglia e il dirigente scolastico dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta;
 - se il comportamento dell'alunno continua a creare all'interno del mezzo confusione e pericolo, tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, l'alunno sarà sospeso dal servizio per cinque giorni consecutivi, previa comunicazione alla famiglia e al Dirigente scolastico;
 - se il comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi l'alunno perderà il diritto ad utilizzare il servizio, pur permanendo l'obbligo al pagamento dell'intera retta per tutto l'anno scolastico;
 - qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a rimborsarli;
 - l'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 – Validità e pubblicità del regolamento

- 1. Il presente regolamento sostituisce ogni altra disposizione comunale nelle materie regolate che risulti con esso incompatibile.
- 2. Il presente regolamento viene reso pubblico agli utenti tramite la pubblicazione sul sito internet del Comune e comunicato alle scuole primarie statali site nel territorio del Comune di Vicenza.

Articolo 15 - Trattamento dei dati

1. Il Comune, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 'GDPR', nella qualità di Titolare del trattamento dei dati, utilizza i dati personali e sensibili degli utenti ed effettua il trattamento nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza per fini esclusivamente istituzionali ed in relazione all'organizzazione del Servizio mensa e trasporto scolastico.